



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 123 del 2020, proposto da

LaPresse S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Raimondo Nocerino, Claudio Vinci, Federico Tedeschini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l'avvocato Federico Tedeschini in Roma, largo Messico 7;

contro

Regione Lombardia, in persona del Presidente *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaella Antonietta Maria Schiena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cristiano Bosin in Roma, viale delle Milizie n.34;

nei confronti

Askanews S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Annoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Udine 6;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) n. 2305/2019, resa tra le parti, concernente l'aggiudicazione della procedura aperta del servizio d'informazione giornalistica a mezzo delle agenzie di stampa – lotto 2;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lombardia e di Askanews S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2020 il Cons. Raffaele Prosperi e uditi per le parti gli avvocati Tedeschini, Schiena e Annoni;

Tenuto conto che nella sentenza impugnata, alla stregua delle censure sollevate, sussistono elementi di controvertibilità;

Considerato che la complessità della vicenda, all'origine della contendibilità giurisdizionale della materia controversa, permette la compensazione delle spese tra le parti;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 123/2020) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.

Spese della presente fase cautelare compensate.

Fissa la trattazione del merito all'udienza del 18 giugno 2020.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore

Federico Di Matteo, Consigliere

Stefano Fantini, Consigliere

Giovanni Grasso, Consigliere

L'ESTENSORE

Raffaele Prosperi

IL PRESIDENTE

Luciano Barra Caracciolo

IL SEGRETARIO